

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Prot. n. 149 del 08/05/2023

Oggetto: affidamento incarico legale per rappresentanza in giudizio avverso ricorso per decreto ingiuntivo n.673/2023 presentato dall'impresa Florenzo sas. CIG Z7F30DC7F

PREMESSO CHE

In data 06.05.2023 è stato notificato all'Azienda Ambiente Reale il ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, rubricato al Rg n° 2320/2023, ottenuto dall'impresa Florenzo sas, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 41.721,04 oltre interessi maturati e maturandi a far data delle singole fatture e fino al soddisfo e condannare l'Ambiente Reale alle spese, competenze ed onorari;

Decreto n.673 del 2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in persona del Giudice Di Filippo Gianluca.

RITENUTO

necessario in giudizio affidando la rappresentanza tecnica, relativamente al recupero del pagamento delle fatture per il periodo 2018, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni nei termini utili prima dell'udienza;

Per ciò stesso occorre procedere alla nomina di un legale per la rappresentanza tecnica in giudizio;

A tale fine è necessario ricorrere ad un legale esterno, in considerazione del fatto che Ambiente Reale non dispone di personale in possesso di sufficienti ed adeguate competenze e, pertanto, è impossibilitato a operare con risorse proprie;

PRESO ATTO

che in data 16 aprile con decreto legislativo n.50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO

l'art. 17, comma 1, lett.d) di detto d.lgs., che elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del codice, prevedendo espressamente che le norme richiamate in esso codice non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:
 - 1.1 -in arbitrato o in conciliazione
 - 1.2 - in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o Paese terzo;

CONSIDERATO

che l'affidamento di tali servizi legali debba avvenire, comunque, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n.50/2016 che si applica a tutti i contratti benché esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Verificato il rispetto, nel caso di specie, di tutte le condizioni prescritte per il conferimento di un incarico a soggetto esterno all'Amministrazione, dall'Articolo 7, co. 6 e ss. Del d.lgs. n° 165/2001 secondo il quale:

1. per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente.
 - L'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
 - La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata.
 - Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita in via eccezionale al sol fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
 - Devo essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del d.lgs. n° 16572001.

LETTO il parere espresso dall' ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016;

ACCERTATO CHE

il valore della controversia di cui trattasi è di valore € 41.721,04 e che si ritiene congruo valutare il compenso del citato professionista secondo le tabelle ministeriali vigenti nello scaglione che va dai € 26.001 ai € 52.000 tenendo conto dei minimi tabellari previsti per il predetto scaglione.

VISTE

le Linee Guida ANAC, secondo cui l'obbligo di motivazione connesso agli affidamenti c. d. ultra sotto soglia, non concerne tanto la procedura di affidamenti quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario tra le varie opzioni presenti nel mercato di riferimento.

PRESTO ATTO

di quanto indicato in dettaglio nelle Linee Guida ANAC secondo cui ai fini della scelta del contraente una buona motivazione dovrebbe dar conto:

- Del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
- Della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la sua stazione appaltante deve soddisfare;
- Della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- Del rispetto del principio di rotazione.

CONSIDERATO CHE

- A seguito di sondaggio informale è stato verificato che l'Avv. Assunta Russo è in possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
- Che gode di una puntuale qualificazione professionale in quanto già costituita per altri Enti Pubblici nonché per la stessa Azienda Ambiente Reale con risultati conseguiti più che positivi.
- La sua offerta risponde alle esigenze della stazione appaltante, anche in ragione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto al costo medio

di prestazioni equivalenti nel settore di riferimento anche tenuto conto della complessità dell'oggetto del parere;

DETERMINA

- 1) Per quanto espresso in normativa, di resistere nella controversia di cui all' oggetto costituendosi in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, affidando l'incarico di rappresentanza giudiziale all' Avv. Assunta Russo, cod. fiscale R555NT75P59L845L del foro di Torre Annunziata;
- 2) Stabilire che la somma riconosciuta al citato professionista è fissata in euro 3.809,00 oltre IVA e CPA che sarà liquidata a seguito di conclusioni del giudizio (anche a titolo di transazioni) ed a presentazione fattura. Tale somma è comprensiva delle spese generali del 15%.
- 3) Di stabilire un acconto nella misura del 50% della somma a corrispondersi qualora richiesto dal legale.
- 4) Dare al presente atto valore sinallagmatico.

L'Amministratore Unico
Dott. Nunzio Ariano